

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 853

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENI, CHAOUKI, MOGHERINI, FONTANELLI, VELO, MARCHI, GHIZZONI, MARZANO, OLIVERIO, MOSCATT, QUARTAPELLE PROCOPIO, GIUSEPPE GUERINI, PETITTI, AMODDIO, BARUFFI, CAPONE, CIMBRO, LATTUCA, GINEFRA, SCUVERA, VENITTELLI, COCCIA, D'INCECCO, MURA, GIUDITTA PINI, MURER, ROCCHI, MONGIELLO, SIMONI, TIDEI**

Abrogazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato

*Presentata il 29 aprile 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'immigrazione rappresenta una delle più importanti sfide che il futuro ci propone. Un fenomeno strutturale e irreversibile del nostro tempo, destinato ad incidere profondamente nelle trasformazioni economiche, sociali, culturali della società italiana ed europea.

Affinché si affermino le condizioni di una nuova, necessaria e possibile convivenza, occorre che l'immigrazione sia governata con politiche realistiche, capaci di guardare al presente e al futuro del Paese e al tempo stesso ai diritti inalienabili della persona sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.

Il reato di « ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato » introdotto con l'approvazione del cosiddetto « pacchetto sicurezza » (legge 15 luglio 2009, n. 94) nel testo unico sull'immigrazione, va invece nella direzione opposta. Il nuovo articolo 10-*bis*, (cosiddetto reato di clandestinità) è una norma che sanziona la condotta di « fare ingresso » o di « trattenersi » in Italia in violazione del citato testo unico e della legge 28 maggio 2007, n. 68 (relativa ai soggiorni per breve durata). Il reato è di competenza del giudice di pace.

Molte sono le contraddizioni di tale norma, che di fatto sanziona lo *status* della persona a prescindere dalla sua

effettiva condotta e finisce anche per negare la possibilità, riconosciuta dalle convenzioni internazionali, di emigrare verso il nostro Paese, vista la sostanziale impraticabilità delle procedure regolari di ingresso previste dall'attuale normativa.

Dopo alcuni anni, appare evidente che il reato di clandestinità non è stato un deterrente efficace nei confronti del *racchet* dell'immigrazione clandestina, ed ha avuto semmai l'effetto di produrre un appesantimento del sistema giudiziario e distogliere parte delle forze dell'ordine da altri compiti legati alla sicurezza dei cittadini. Punire come reato l'aspirazione ad una vita migliore da parte di tante persone, oltre ad essere inaccettabile sul piano umanitario, non ha fermato il flusso di lavoratori stranieri costretti a soggiornare in Italia come irregolari, in una condizione di invisibilità sociale e

senza tutele, esposti al rischio di scivolare nelle maglie della criminalità organizzata per sopravvivere.

Con l'abrogazione dell'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero si porranno le basi per una nuova visione della politica nazionale sull'immigrazione. Del resto la stessa legge Bossi-Fini (legge n. 189 del 2002) è oggi di fatto ridotta a brandelli, sia per gli interventi correttivi dell'Unione europea sia per quelli della Corte costituzionale. La stagione che si è aperta sul terreno dei flussi migratori rende necessari un cambiamento radicale delle politiche fino ad oggi portate avanti, nonché un recepimento finalmente « organico » e non più contraddittorio delle norme in materia provenienti dall'Unione europea.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. L'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato.

€ 1,00



\*17PDL0009760\*